

N. 3810/2018 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista la proposta di piano del consumatore presentata da PEDRONO MIRKO n Brescia
29.5.1979

vista la documentazione depositata;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

visto l'art. 12 BIS l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione del debitore istante e dei creditori l'udienza del

22.1.19 h 10

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima
del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 1 bis, l. 3/2012, a cura del
O.C.C

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo

ordina

la trascrizione del presente decreto sul bene mobile registrato indicato in proposta

dispone

ai sensi dell'art 12 bis comma 2 l.3712 che sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti
di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di
crediti impignorabili.

Si comunichi.

Cuneo 16/11/2018

Il Giudice

dr. N.Fiorello

Con provvedimenti 23.11.2018, che si allega, il
giudice procede alla convalida dello
errore materiale nel presente Decreto,
Cuneo, 28/11/2018



N. 3810/2018 R.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

dispone rettificarsi il decreto 16.11.2018 nella parte in cui il ricorrente è indicato come
“PEDRONO MIRKO” anziché “PEDRONI MIRKO”

SI COMUNICHI ed annoti in calce al decreto 16.11.18

Cuneo 23/11/2018

Il Giudice
dr. N.Fiorello

